

RACC. n°

COMUNE DI TODI

(Provincia di Perugia)

**CONTRATTO DI COMODATO PER LA CONCESSIONE
TEMPORANEA GRATUITA TERRENO DI PROPRIETÁ
COMUNALE SITO IN TODI, ADIACENTE CINTA MURARIA DI
PORTA FRATTA**

(Determinazione del Responsabile del Settore IV° - Giudice di Pace,
Patrimonio ed Informatica n. _____ del _____)

L'anno _____, il giorno _____ del
mese di _____, in Todi, nell'Ufficio di Segreteria Comunale.

TRA

- **COMUNE DI TODI** con sede in Todi, Piazza del Popolo n.ri 29-30,
codice fiscale: 00316740547, rappresentato dalla Dott.ssa Lorella
Petrella, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene nella
sua qualità di Responsabile del Settore 4° - Giudice di Pace, Patrimonio e
Informatica, agendo in virtù dei poteri di cui al Decreto Sindacale n. 15
del 25 giugno 2024 e successivo Decreto di proroga n° 10 del 19/12/2025

E

la _____ - C.F./P. IVA: _____,

che interviene in qualità di legale rappresentante della

_____ con sede in _____;

di seguito anche “Comodatario”, dall’altro lato.

Premesso che:

- **con** Determinazione n. 102 del 23/1/2026 è stato indetto avviso pubblico per la concessione temporanea gratuita del terreno di proprietà Comunale sito in Todi in adiacenza alla cinta muraria di Porta Fratta, per la raccolta delle olive a fronte di lavori di manutenzione dell’intera area adibita a parco distinto al N.C.T. del Comune di Todi al Fg. 99 part.1241;

- **con** Determinazione n. _____ del _____ è stata disposto l'affidamento per la concessione alla Soc. _____;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. - Il Comune di Todi concede in comodato gratuito alla _____, che accetta, la porzione di terreno, sito in loc. Porta Fratta, in adiacenza alla cinta muraria, distinto al N.C.E.T del Comune di Todi al Foglio n° 96 part. N° 1241 , meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto denominata “Allegato “A”.

Art. 2. - Il comodato decorre dalla data di stipula fino al 31 gennaio 2031, senza possibilità di rinnovo.

Art. 3. - Il Comodatario si impegna a utilizzare l’immobile in comodato con

cura e diligenza, a non servirsene per un uso diverso da quelli indicati all'art. 1, e a non farlo utilizzare da terzi senza espressa autorizzazione scritta del Concedente.

Art. 4. - Obblighi del Concessionario:

- raccogliere le olive personalmente o con l'ausilio di oneri e mezzi propri e contestuale potatura delle piante ed eliminazione dei residui vegetali con relativo smaltimento;
- effettuare le operazioni di raccolta utilizzando modalità che non arrechino alcun danno alla pianta, con mezzi e oneri a proprio carico nel rispetto dei principi e delle tecniche colturali più idonee, rispettando la forma di allevamento tipica della pianta; sono consentite inoltre le operazioni di potatura di ringiovanimento in caso di piante senescenti o di riforma, qualora si intende riproporre forma di allevamento quali caso o vaso cespugliato, nonché nel rispetto della destinazione d'uso dell'area concessa;
- le operazioni di potatura, che dovranno tenere conto della destinazione dell'area, dovranno essere preventivamente concordate con il Settore Patrimonio;
- i lavori di manutenzione ordinaria del bene e dell'area a parco adiacente, consistenti nella pulitura dei terreni, il taglio e la rimozione delle erbacce, con relativo smaltimento, dovranno essere eseguiti utilizzando la necessaria cautela ed attenzione alle persone ed al luogo circostante;
- custodire e conservare il terreno in oggetto con la diligenza del buon padre

di famiglia, garantendo la manutenzione ordinaria dello spazio concesso e le relative opere che si è impegnato ad eseguire;

- assumere in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da esso designate per lo svolgimento delle attività connesse ai lavori svolti negli spazi assegnati per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato che sia causa di danno alla funzionalità dello spazio e delle attrezzature in esso contenute;

- esonerare espressamente il Comune di Todi da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero accadere a se stesso, ai propri familiari o persone, ove coinvolti nella raccolta, potatura e/o manutenzione ordinaria del terreno, pulizia dell'area, sfalcio e rimozione dei residui;

- esonerare espressamente il Comune di Todi da qualsiasi responsabilità di tutti i danni arrecati alle persone, ai terreni e alle piante su esso esistenti e con particolare attenzione alle proprietà limitrofe, anche da parte di terzi, nel corso dell'attività svolta nell'ambito degli stessi, e si obbliga a rispondere dei danni ed ad eseguire a proprie spese e cura le opere di riparazione;

Art. 5. - il concessionario è tenuto a segnalare, senza indugio, ogni danno alle persone, piante ed oggetti al fine di determinare eventuali responsabilità;

Art. 6. - Al termine del rapporto, il Comodatario è obbligato a riconsegnare

immediatamente l'immobile al Concedente.

Art. 7. - Le spese di registrazione del contratto sono a carico del Comodatario.

Art. 8. - Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo. Per eventuali controversie che potessero insorgere in dipendenza del presente atto, le parti dichiarano di riconoscere competente il Foro nella cui Giurisdizione è posto l'immobile concesso.

Il presente contratto è immediatamente impegnativo sia per il Comune di Todi che per la Soc. _____, sin dal momento della sua sottoscrizione.

Todi, li

Il Concedente

Il Comodatario